



Provincia di Latina

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

N° 55 DEL 08/11/2021

OGGETTO: Elezione del Presidente e del Consiglio Provinciale di Latina del 18 dicembre 2021” - Approvazione manuale operativo per lo svolgimento del procedimento elettorale per l'elezione di secondo grado del Presidente e del Consiglio Provinciale della Provincia di Latina ai sensi della legge 56/2014.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L..

Latina 08/11/2021

Il Dirigente
Dr.ssa Patrizia Cinquanta




Provincia di Latina

- 4) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Letto approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE f.f.
Dott. Domenico Vulcano

IL SEGRETARIO GENERALE
D.ssa Patrizia Cinquanta



VISTA la Legge n. 56/2014 e ss.mm.ii;

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno n. 32/2014 prot. n. 12318 del 1 luglio 2014 avente ad oggetto: "Legge 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni". Elezioni di secondo grado dei consigli metropolitani, dei presidenti delle province e dei consigli provinciale nelle regioni a statuto ordinario. Linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale" e successive modificazioni ed integrazioni", come integrata dalla Circolare n. 35/2014;

VISTO il vigente Statuto della Provincia di Latina, quale Ente di Area Vasta, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 18 del 22/04/2015 e adottato con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 4 del 26/05/2015;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta, reso ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 dal Dirigente competente;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla presente proposta, reso ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 dal Dirigente competente.

DECRETA

- 1) Di approvare il "Manuale operativo per lo svolgimento del procedimento elettorale per l'elezione di secondo grado del Presidente e del Consiglio Provinciale della Provincia di Latina", completo della modulistica ed allegato sub "A" al presente provvedimento come previsto dalla vigente normativa e alle circolari del Ministero dell'Interno n. 32 del 1° luglio 2014 e n.35/2014, che individua e disciplina le modalità di organizzazione e svolgimento del procedimento elettorale per l'elezione del Presidente e del Consiglio Provinciale della Provincia di Latina;
- 2) Di demandare al responsabile dell'ufficio Elettorale:
La realizzazione delle attività necessarie allo svolgimento delle operazioni elettorali secondo le disposizioni richiamate dalla Legge n. 56/2014 nonché dal Manuale indicato al precedente punto 1.
 - La diramazione di ulteriori disposizioni di maggiore dettaglio operativo se ritenute necessarie.
- 3) Di trasmettere il presente decreto al personale individuato con le consuete modalità di comunicazione e, mediante posta elettronica certificata, avente, a tutti gli effetti, valore di notifica a:
tutti i Comuni della provincia di Latina per:
 - la comunicazione al Sindaco e a ciascun Consigliere Comunale;
 - la pubblicazione in ciascun Albo pretorio comunale con valore di pubblicità notizia;
 - al Prefetto della provincia.



aprile 2020, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020, n. 59, sono rinviate, anche ove già indette, e si svolgono entro sessanta giorni dalla data dell'ultima proclamazione degli eletti nei comuni della provincia che partecipano al turno annuale ordinario delle elezioni amministrative relative all'anno 2021 o, comunque, nel caso in cui nella provincia non si svolgano elezioni comunali, entro sessanta giorni dallo svolgimento del predetto turno di elezioni, mediante l'integrale rinnovo del relativo procedimento elettorale”;

- la disciplina delle modalità di indizione, organizzazione e svolgimento del procedimento elettorale, nonché ogni onere finanziario correlato, sono in capo all'Ente territoriale interessato;

CONSIDERATO che il Comitato direttivo dell'UPI il 22.09.2021 ha individuato la data unica del 18.12.2021 per lo svolgimento delle prossime elezioni provinciali previste nel 2021 e che la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali ha preso atto del documento approvato dal Direttivo UPI;

RILEVATA la facoltà, in capo alle singole Province, di disciplinare le modalità di organizzazione e svolgimento del procedimento elettorale per l'elezione del Presidente e del Consiglio Provinciale ed il funzionamento dell'ufficio elettorale della Provincia di Latina, nel rispetto della Legge e delle circolari in materia qui tutte richiamate aventi il valore di linee guida per le operazioni elettorali;

RAVVISATA la necessità di disciplinare le modalità di organizzazione e svolgimento del procedimento elettorale nell'ambito delle predette linee guida attraverso un apposito Manuale operativo che contenga la modulistica occorrente per il corretto ed efficace svolgimento di tutte le operazioni elettorali;


VISTO il “Manuale operativo per lo svolgimento del procedimento elettorale per l'elezione di secondo grado del Presidente e del Consiglio Provinciale della Provincia di Latina” completo della modulistica, predisposto dall'UPI ed approvato dal Settore Direzione Organi Istituzionali, Allegato “A” che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

DATO ATTO della opportunità di fissare in detto manuale la disciplina completa del procedimento elettorale degli organi provinciali;

RAVVISATA la coerenza col disposto dell'art. 1, comma 82, della Legge 7 agosto 2014, n. 56, del presente atto il quale ha valenza organizzatoria di operazioni obbligatorie per Legge;

DATO ATTO che il presente Decreto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

RITENUTO OPPORTUNO procedere alla sua approvazione, al fine di garantire uniformità e tempistiche al procedimento elettorale dell'Ente e rendere note modalità, adempimenti e tempi a coloro che, avendone diritto possono presentare candidature per la Presidenza della provincia e/o liste di candidati a Consiglieri provinciali;



Provincia di Latina

Prot. N. 41544 DELLO 08. 11. 2021

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

NUM 55 DEL 08/11/2021

OGGETTO: Elezione del Presidente e del Consiglio Provinciale di Latina del 18 dicembre 2021" - Approvazione manuale operativo per lo svolgimento del procedimento elettorale per l'elezione di secondo grado del Presidente e del Consiglio Provinciale della Provincia di Latina ai sensi della legge 56/2014.

L'anno 2021, il giorno 08 del mese novembre alle ore 14-50, presso la sede della Provincia di Latina, assunte le competenze di cui all'art. 9 dello Statuto Provinciale e con le forme del comma 6 del medesimo articolo, con l'assistenza del Segretario Generale

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA f.f.

PREMESSO CHE:


Con il decreto n° 21 del 13.03.2018 prot. n. 13703, pubblicato in data 13.03.2018, sono stati indetti i comizi elettorali per il rinnovo della carica di Presidente della Provincia di Latina, fissando la data delle consultazioni per il giorno domenica 29 aprile 2018;

Con proprio decreto n. 59 dell'8 febbraio 2019 prot. n. 5332, pubblicato in data 11 febbraio 2019, sono stati indetti i comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio Provinciale della Provincia di Latina, fissando la data delle consultazioni per il giorno domenica 31 marzo 2019;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", modificata ed integrata dal D.L. 24.06.2014, n.90, convertito nella Legge 11.08.2014 n.114, norme sull'elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio Provinciale e, da ultimo, dalla Legge 25 febbraio 2016, n. 21 "conversione in Legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210. Proroga di termini previsti da disposizioni legislative (mille proroghe);

TENUTO CONTO CHE:

- Si deve procedere all'elezione per il rinnovo del Presidente e del Consiglio Provinciale, in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 79, lett. b), della citata Legge n. 56/2014, che deve avvenire entro novanta giorni dalla scadenza per fine del mandato ovvero dalla decadenza o scioglimento anticipato degli Organi Provinciali;
- che l'art. 1 comma 4 quinquiesdecies del decreto-legge 7 ottobre 2020, n.125, convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 2020 n. 159 e successivamente modificato con decreto-legge 31 dicembre 2020 n. 183, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2021 n. 21, stabilisce che "Le consultazioni elettorali concernenti le elezioni dei consigli provinciali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d-bis), del decreto-legge 20



Provincia di Latina

PROV. N 41545 DEL 08.12.2021

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

NUM 56 DEL 08/12/2021


OGGETTO: Convocazione dei comizi elettorali per le elezioni del Presidente della Provincia e del Consiglio Provinciale della Provincia di Latina, in data 18 Dicembre 2021.

L'anno 2021, il giorno OTTO del mese di NOVEMBRE, alle ore 14.50, presso la sede della Provincia di Latina, assunte le competenze di cui all'art. 9 dello Statuto Provinciale e con le forme del comma 6 del medesimo articolo, con l'assistenza del Segretario Provinciale,

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Premesso:

- che l'art. 1 della legge 7/4/2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", ha dettato, tra l'altro, una serie di norme per l'elezione, con procedimento elettorale di secondo grado, sia dei Presidenti che dei Consigli provinciali nelle regioni a statuto ordinario;
- che ai sensi dei commi 59 e 68 dell'art. 1 del citato provvedimento legislativo, il Presidente e il Consiglio provinciale durano in carica quattro anni il Presidente e due anni il Consiglio;
- che il Sindaco del Comune di Pontinia è stato eletto Presidente della Provincia di Latina il 02.05.2018 e che, a seguito dell'ultima consultazione elettorale comunale svoltasi in data 03 e 04 ottobre 2021 il Presidente in carica è decaduto dalla carica di Sindaco;
- che il Consiglio Provinciale di Latina è stato eletto il 31.03.2019;
- che, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 79 lett. b) della predetta legge, così come modificata dall'art. 1, comma 9-ter, legge n. 21 del 2016, l'elezione di tali organi è indetta e si svolge entro novanta giorni dalla scadenza per fine del mandato ovvero dalla decadenza o scioglimento anticipato degli organi provinciali;
- che l'art. 1 comma 4 quinquiesdecies del decreto-legge 7 ottobre 2020, n.125, convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 2020 n. 159 e successivamente modificato con decreto-legge 31 dicembre 2020 n. 183, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2021 n. 21, stabilisce che "Le



Provincia di Latina

consultazioni elettorali concernenti le elezioni dei consigli provinciali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d-bis), del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020, n. 59, sono rinviate, anche ove già indette, e si svolgono entro sessanta giorni dalla data dell'ultima proclamazione degli eletti nei comuni della provincia che partecipano al turno annuale ordinario delle elezioni amministrative relative all'anno 2021 o, comunque, nel caso in cui nella provincia non si svolgano elezioni comunali, entro sessanta giorni dallo svolgimento del predetto turno di elezioni, mediante l'integrale rinnovo del relativo procedimento elettorale”;

Considerato che il Comitato direttivo dell'UPI il 22.09.2021 ha individuato la data unica del 18.12.2021 per lo svolgimento delle prossime elezioni provinciali previste nel 2021 e che la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali ha preso atto del documento approvato dal Direttivo UPI;


Visto il Manuale Operativo per lo svolgimento del procedimento elettorale dell'elezione di secondo grado per l'elezione del Presidente e/o del Consiglio Provinciale, proposto dall'UPI ed approvato con Decreto del Presidente n. 55 del 08/11/2021;

Viste le disposizioni relative al procedimento elettorale di cui ai commi da 58 a 80 dell'articolo 1 della citata legge 7 aprile 2014 n. 56 s.m.i.;

Viste altresì le "Linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale" di cui alla L. 56/2104 contenute nella Circolare del Ministero dell'Interno n. 32/2014 e successive in materia;

DECRETA

1. È indetta per il **18 dicembre 2021** l'elezione del Presidente della Provincia di Latina e dei componenti del Consiglio Provinciale di Latina.
2. Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 8 alle ore 20 nel Seggio costituito presso la sede della Provincia di Latina - Via A. Costa n. 1, secondo piano, "Sala Loffredo" -. Sarà garantito l'esercizio di voto ad eventuali elettori disabili e malati mediante seggio mobile in caso di esplicita richiesta all'Ufficio Elettorale da far pervenire entro 5 (cinque) giorni prima della votazione;



Provincia di Latina

3. Sono elettori i Sindaci ed i Consiglieri comunali in carica nei Comuni compresi nel territorio della provincia di Latina in carica alla data delle elezioni indicata al punto 1).
4. Sono eleggibili a Presidente della Provincia i Sindaci dei Comuni della Provincia; l'elezione del presidente della Provincia avviene con voto diretto, libero e segreto sulla base di candidature sottoscritte da almeno il 15% degli aventi diritto al voto. Il voto è ponderato ai sensi dei commi 32, 33 e 34 dell'art. 1 della Legge n. 56/2014.
5. Sono eleggibili a Consiglieri provinciali i Sindaci ed i Consiglieri comunali in carica; l'elezione del Consiglio provinciale avviene con voto diretto, libero e segreto attribuito a liste composte da un numero di candidati non superiore al numero dei Consiglieri da eleggere (12 dodici) e non inferiore alla metà degli stessi (6 sei). Nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del numero dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi. Le liste dei candidati al Consiglio devono essere sottoscritte da almeno il 5% del corpo elettorale, risultante dalla lista generale degli aventi diritto al voto approvata e pubblicata sul sito della Provincia entro 30 giorni dalla data delle votazioni. L'elettore può esprimere la sua preferenza sulla lista e può altresì esprimere un voto di preferenza per un candidato compreso nella lista. Il voto è ponderato ai sensi dei commi 32, 33 e 34 dell'art. 1 della Legge n. 56/2014.
6. Le liste e/o le candidature alla carica di Presidente sono presentate presso l'Ufficio Elettorale costituito presso la Provincia di Latina - Via A. Costa n. 1, secondo piano, "Sala Loffredo" nei seguenti giorni:
 - dalle ore 8:00 alle ore 20:00 del Sabato 27 Novembre 2021 (21° giorno antecedente le votazioni);
 - dalle ore 8:00 alle ore 12:00 della Domenica 28 Novembre 2021 (20° giorno antecedente le votazioni);




Provincia di Latina


7. Le modalità ed i moduli per la presentazione delle liste e/o delle candidature alla carica di Presidente, dei contrassegni e delle candidature a Consigliere, nonché la disciplina di dettaglio del procedimento elettorale sono contenute in apposito Manuale Operativo approvato dalla Provincia di Latina, con Decreto Presidenziale n. 55 del 08/12/2021, che sarà consultabile ed acquisibile direttamente dal sito web istituzionale dell'Ente nell'apposita sezione "**Elezioni provinciali 2021**".
8. Il presente Decreto verrà pubblicato all'albo pretorio on line e sul sito web istituzionale della Provincia entro il 40° giorno antecedente le votazioni e trasmesso via posta elettronica certificata a tutti i Comuni della provincia, perché provvedano alla relativa pubblicazione ai rispettivi albi pretori ed alla massima diffusione presso i consiglieri comunali in carica, nonché alla Prefettura di Latina.
9. Per eventuali informazioni rivolgersi alla Segreteria dell'Ufficio Elettorale della Provincia di Latina (f.furlanetto@provincia.latina.it a a.scandurra@provincia.latina.it).

Letto approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE f.f.
Dott. Domenico Vulcano



IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Patrizia Cinquanta





Provincia di Latina

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

NUM 56 DEL 08/12/2021

OGGETTO: Convocazione dei comizi elettorali per le elezioni del Presidente della Provincia e del Consiglio Provinciale della Provincia di Latina, in data 18 Dicembre 2021.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente decreto ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L.

Latina

08/11/2021

Dirigente



Provincia di Latina

PROV. N. 41546 DELLO 08.11.2021

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

NUM 57 DEL 08/11/2021

OGGETTO: Elezione rinnovo Consiglio Provinciale della Provincia di Latina in data 18 Dicembre 2021. Costituzione dell'Ufficio Elettorale. Istituzione del seggio elettorale. Costituzione del seggio elettorale mobile.

L'anno 2021, il giorno OTTO del mese di NOVENBRE, alle ore 14.50, presso la sede della Provincia di Latina, assunte le competenze di cui all'art. 9 dello Statuto Provinciale e con le forme del comma 6 del medesimo articolo, con l'assistenza del Segretario Provinciale,

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Premesso che con proprio decreto n. 56 del 08/11/2021 2021 prot. n. 41545 pubblicato in data OTTO NOVENBRE 2021, sono stati indetti i comizi elettorali per l'elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio Provinciale della Provincia di Latina, fissando la data delle consultazioni per il giorno sabato 18 Dicembre 2021;

Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", recante disposizioni in ordine alla costituzione dell'Ufficio elettorale provinciale, preposto allo svolgimento di tutte le funzioni previste dalla medesima legge, modificata ed integrata dal D.L. 24.06.2014, n.90, convertito nella legge 11.08.2014 n.114, norme sull'elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio Provinciale,

Richiamata la Circolare del Ministero dell'Interno n. 32/2014 del 1° luglio 2014 "Legge 7 aprile 2014, n. 56 - Elezioni di secondo grado dei consigli metropolitani, dei presidenti delle province e dei consigli provinciali. Linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale";

Visti, i commi dal 58 all'84 dell'articolo 1 della richiamata Legge, relativi al procedimento elettorale ed alle funzioni dell'Ufficio elettorale per le elezioni di



Provincia di Latina

secondo grado dei Consigli e dei Presidenti delle Province nelle Regioni a Statuto Ordinario;

Considerato in particolare il comma 61 della citata legge che introduce la previsione di un ufficio elettorale provinciale, appositamente costituito, che attenda evidentemente alle operazioni di preparazione delle consultazioni, di formazione e aggiornamento del corpo elettorale e delle liste elettorali, di ricezione, verifica e ammissibilità delle liste presentate, di verifica degli scrutini e proclamazione degli eletti;

Che con Circolare del Ministero dell'Interno n. 32 del 01 luglio 2014 sono state meglio definite le operazioni dell'Ufficio Elettorale relative all'esame delle candidature, di votazione, di scrutinio e di proclamazione dei risultati;

Visti gli articoli 2 e 3 del "Manuale operativo per lo svolgimento del procedimento elettorale per l'elezione di secondo livello del Presidente e del Consiglio della Provincia di Latina", approvato con decreto Presidenziale n. 59 del 08/11/2014,

Ritenuto necessario, costituire l'Ufficio Elettorale provinciale, composto da un responsabile e componenti scelti tra il personale dipendente della Provincia, sia istituire il seggio elettorale, composto da un dipendente con funzioni di Presidente, da componenti effettivi e da personale di supporto, di cui uno con funzioni di Segretario;

Dato atto che, in base all'organigramma e funzionigramma dell'Ente, responsabile dell'Ufficio elettorale è il Segretario Generale; mentre in base agli articoli 2 e 3 del Manuale operativo, i componenti sono scelti tra i dirigenti, funzionari o altri dipendenti dell'Ente, applicando le disposizioni contrattuali per le consultazioni elettorali;

Dato atto che, quale sede dell'Ufficio elettorale, è assegnata la stanza n. 36 posta al II° piano del palazzo provinciale di Via Costa, n. 1;

Vista la Circolare del Ministero dell'Interno n. 35 del 19 agosto 2014 "Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del Decreto-legge 24 giugno 2014 - Modifiche alla Legge n. 56 del 2014 sul procedimento per le elezioni di secondo grado dei Consigli Metropolitan, dei Presidenti e dei Consigli Provinciali", con la quale il



Provincia di Latina

Ministero dell'Interno ha aggiornato le linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Vista la Legge n. 56/2014 e s.m.i.;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla presente proposta, reso ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 dai Dirigenti competenti;

DECRETA

1. Di costituire, presso la sede della Provincia di Latina, Via Costa n. 1, l'Ufficio elettorale provinciale, per le elezioni del Presidente e del Consiglio Provinciale della Provincia di Latina, indette per sabato 18 Dicembre 2021, così composto:
 - Dr.ssa Patrizia Cinquanta, Segretario generale dell'Ente, con funzioni di responsabile;
 - Dr. Ciro Ambrosino, con funzioni vicarie;
 - I dipendenti Antonio Scandurra, Giuseppe Coriddi, Raffaele Parisella, Giulio Tafarelli, Fausto Furlanetto, Ada Balestra, Maria Galeno, Vittorio Ciriello, con funzioni di componenti;
 - I dipendenti Claudio Falso, Bruna Agnoni, Luisa D'Avino, Claudio Ambrifi - con funzioni di segreteria e supporto.
2. Di istituire, nell'ambito del suddetto Ufficio, il seggio elettorale presso il II° piano della sede della Provincia di Latina, in Via A. Costa n. 1, "Sala Loffredo", così composto:
 - Sig. Antonio Scandurra - Presidente;



Provincia di Latina

- Sig. Giuseppe Coriddi - Componente;
 - Sig. Fausto Furlanetto - Componente
 - Sig. Raffaele Parisella - Componente;
 - Sig.ra Ada Balestra - Componente;
 - Sig.ra Maria Galeno - Componente
 - Sig. Vittorio Ciriello - Componente;
 - Sig.ra Bruna Agnoni - Componente con funzione di Segretario;
 - Sig.ra Luisa D'Avino - Funzioni di supporto;
 - Sig. Claudio Ambrifi - Funzioni di supporto.
3. Di costituire inoltre, un Seggio Elettorale Mobile così composto:
- Sig. Giuseppe Coriddi;
 - Sig. Vittorio Ciriello;
 - Sig.ra Bruna Agnoni - con funzione di Segretario Verbalizzante.
4. Di individuare quale sede dell'Ufficio elettorale la stanza n. 36 posta al II° piano del palazzo provinciale di via Costa n. 1;
5. Di disporre che la costituzione dell'Ufficio elettorale e del Seggio elettorale non costituiscono una funzione, né comportano costi aggiuntivi per l'Ente e che pertanto ai componenti non verrà corrisposto alcun compenso specifico, ma unicamente il compenso per lavoro straordinario svolto;
6. Di dare atto che i componenti dell'Ufficio di cui al precedente punto, continuano a svolgere le funzioni e i compiti loro assegnati nei Settori di appartenenza, senza che la partecipazione allo svolgimento del



Provincia di Latina

- procedimento elettorale pregiudichi in alcun modo l'efficacia e l'efficienza amministrativa dei Settori stessi;
7. Di stabilire che eventuali modifiche e/o integrazioni alla composizione dello Staff di cui al punto 1. avverrà con proprio motivato atto ai sensi di legge;
 8. Di incaricare il Dirigente del Settore Personale e i Dirigenti dei Settori di provenienza del personale assegnato all'Ufficio elettorale e al seggio elettorale, ciascuno per quanto di competenza, dell'autorizzazione e dell'assunzione degli impegni di spesa per il lavoro straordinario occorrente all'espletamento del servizio, in conformità alle disposizioni contrattuali per le consultazioni elettorali;
 9. Di incaricare il Servizio Economato a provvedere alle spese per l'acquisizione di beni o servizi necessari all'espletamento del servizio elettorale;
 10. Di pubblicare il presente decreto all'Albo Pretorio on-line del sito istituzionale, ai link "Elezioni provinciali" e "Amministrazione Trasparente", e nella parte della disposizione e dell'avviso sulla home page del sito sul sito stesso di un link accessibile denominato "ELEZIONE PROVINCIALI 2021";
 11. Di trasmettere il presente decreto al personale individuato ed ai dirigenti con le consuete modalità di comunicazione, o mediante posta elettronica certificata, avente, a tutti gli effetti, valore di notifica:
 - a) a tutti i Comuni della provincia di Latina per:
 - la comunicazione al Sindaco e a ciascun Consigliere Comunale;
 - la pubblicazione in ciascun albo pretorio comunale con valore di pubblicità notizia;
 - b) al Prefetto della Provincia di Latina.



Provincia di Latina

12. Di dare mandato al Settore Segreteria Generale, di provvedere a quanto previsto nei punti precedenti.

Letto approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE *Prof.*
Dott. Domenico Vulcano

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Patrizia Cinquanta

Cinquanta



Provincia di Latina

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

NUM 57 DEL 08/11/2021

OGGETTO: Elezione rinnovo Consiglio Provinciale della Provincia di Latina in data 18 Dicembre 2021, Costituzione dell'Ufficio Elettorale. Istituzione del seggio elettorale. Costituzione del seggio elettorale mobile.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente decreto ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L.

Latina 08/11/2021

Il Dirigente
[Signature]

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Favorevole

Latina 08/11/2021

Il Dirigente
[Signature]

**DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA
PER LA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI LATINA**

(art. 1 Legge 7 aprile 2014 n. 56 – “Linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale” di cui alla Circolare del Ministero dell’Interno n. 32/2014)

I sottoscritti elettori, Sindaci e Consiglieri comunali dei Comuni ricompresi nel territorio della Provincia di nel numero di....., risultante dalle firme debitamente autenticate contenute in questo foglio ed in numero..... atti separati, nonché da numero..... dichiarazioni, rese nelle forme indicate dal quarto comma dell’art. 28 del T.U. 16 maggio 1960 n. 570, come modificato dall’art. 4, comma 7, della legge 11 agosto 1991, n.271, dichiarano di presentare quale candidato alla carica di **Presidente della Provincia di Latina**, nell’elezione che avrà luogo il giorno **18/12/2021**, il signornato a il

Delegano il signor /a.....nato a il..... e domiciliato in..... e, come supplente, il signor /a.....nato a il..... e domiciliato in.....

i quali possono assistere, su convocazione dell’Ufficio Elettorale, alle operazioni di sorteggio del numero progressivo da assegnare a ciascuna lista ammessa ed hanno la facoltà di designare i rappresentanti della lista presso il seggio elettorale purché questi siano possesso dell’elettorato attivo per la Camera dei deputati. Dichiarano, inoltre, di non aver sottoscritto, per la Elezione di cui trattasi, altra presentazione di candidatura. A corredo della presente uniscono:

- a) Dichiarazione di accettazione della candidatura, firmata dal candidato presidente della provincia ed autenticata, contenenti anche la dichiarazione sostitutiva attestante che il candidato abbia il diritto di elettorato passivo come previsto dalla legge 56/14;

Per eventuali comunicazioni da parte dell’Ufficio Elettorale, i sottoscritti eleggono domicilio presso:

.....nato/a a il..... e domiciliato/a in.....

Via.....n.....tel..... email

ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI

I sottoscritti elettori sono informati che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, saranno utilizzati per le sole finalità previste dal Testo Unico 16/05/1960, n. 570 e successive modificazioni, e dal D. L.vo 18/08/2000, n. 267, e secondo modalità a ciò strettamente collegate.


Cognome e nome	Luogo e data di nascita
Comune di appartenenza.	Carica ricoperta
	<input type="checkbox"/> Sindaco <input type="checkbox"/> Consigliere Comunale
Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore
Cognome e nome	Luogo e data di nascita
Comune di appartenenza.	Carica ricoperta
	<input type="checkbox"/> Sindaco <input type="checkbox"/> Consigliere Comunale
Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore
Cognome e nome	Luogo e data di nascita
Comune di appartenenza.	Carica ricoperta
	<input type="checkbox"/> Sindaco <input type="checkbox"/> Consigliere Comunale
Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

La firma qui apposta vale come consenso come previsto dal Regolamento UE 2016 679

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

Attesto che gli elettori sopra indicati n.....(indicare il numero in cifre ed in lettere) da me identificati, a norma dell'art 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.445, con il documento segnato a margine di ciascuno, hanno sottoscritto in mia presenza.

....., addì



.....

Firma (nome e cognome per esteso) e qualifica del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI

I sottoscritti elettori sono informati che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, saranno utilizzati per le sole finalità previste dal Testo Unico 16/05/1960, n. 570 e successive modificazioni, e dal D. L.vo 18/08/2000, n. 267, e secondo modalità a ciò strettamente collegate.


Cognome e nome	Luogo e data di nascita
Comune di appartenenza.	Carica ricoperta
	<input type="checkbox"/> Sindaco <input type="checkbox"/> Consigliere Comunale
Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore
Cognome e nome	Luogo e data di nascita
Comune di appartenenza.	Carica ricoperta
	<input type="checkbox"/> Sindaco <input type="checkbox"/> Consigliere Comunale
Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore
Cognome e nome	Luogo e data di nascita
Comune di appartenenza.	Carica ricoperta
	<input type="checkbox"/> Sindaco <input type="checkbox"/> Consigliere Comunale
Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

La firma qui apposta vale come consenso come previsto dal Regolamento UE 2016 679

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

Attesto che gli elettori sopra indicati n.....(indicare il numero in cifre ed in lettere) da me identificati, a norma dell'art 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.445, con il documento segnato a margine di ciascuno, hanno sottoscritto in mia presenza.

....., addì



.....
Firma (*nome e cognome per esteso*) e qualifica
del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

PROVINCIA DI LATINA

MANUALE OPERATIVO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA PROCEDURA ELETTORALE PER LA ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI LATINA

redatto in applicazione della Legge 7 Aprile 2014 n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" e successive modifiche e integrazioni

SOMMARIO

Premessa

Art. 1- Finalità

Capo I Costituzione e composizione dell'ufficio elettorale

Art. 2 - Procedimento elettorale

Art. 3 - Ufficio elettorale

Capo II Elettorato attivo e passivo

Art. 4 - Elettorato attivo

Art. 6 - Requisiti per la candidatura

Art. 7 - Determinazione del corpo elettorale attivo e passivo

Art. 8 - Comunicazione del comune circa la cessazione dalla carica

Art. 9 - Presa d'atto della determinazione del corpo elettorale a fini elettorali

Capo III Preparazione delle candidature, formazione delle liste e sottoscrizioni

Art. 10 - Candidatura a presidente della provincia

Art. 11 - Candidatura a consigliere provinciale. Formazione delle liste

Art. 12 - Le sottoscrizioni

Art. 13 - Rappresentanza di entrambi i generi nelle liste dei candidati a consigliere provinciale

Art. 14 - Denominazione delle liste

Capo IV Presentazione delle candidature

Art. 15 - Dichiarazione di presentazione della candidatura a presidente della provincia

Art. 16 - Dichiarazione di presentazione della lista dei candidati a consigliere provinciale

Art. 17 - Rinuncia alla candidatura

Art. 18 - Materiale presentazione della candidatura a presidente della provincia e delle liste a consigliere provinciale

Capo V Esame delle candidature

Art. 19 - Procedure di verifica

Art. 20 - Verifica delle sottoscrizioni e del numero dei presentatori

Art. 21 - Verifica del numero dei candidati a consigliere provinciale

Art. 22 - Verifica delle candidature

Art. 23 - Esame della denominazione delle liste

Art. 24 - Completamento esame delle candidature

Art. 25 - Numerazione progressiva delle candidature a presidente della provincia e delle liste di candidati a consigliere provinciali – sorteggi

Capo VI Indicazioni preliminari alle operazioni di voto

Art. 26 - Designazione dei rappresentanti di lista e loro facoltà

Art. 26 - Sede delle operazioni di voto

Art. 28 - Adempimenti preliminari e indicazioni per la costituzione del seggio elettorale

Art. 29 - Compiti e poteri del presidente.

Art. 30 - Funzioni del vicepresidente

Art. 31 - Compiti del segretario e degli scrutatori.

Capo VII Svolgimento delle operazioni di votazione

Art. 32 - Costituzione del seggio elettorale

Art. 33 - Votazioni

Art. 34 - Modalità di espressione del voto per il candidato presidente della provincia

Art. 35 - Modalità di espressione del voto per i candidati alla carica di consigliere provinciale

Art. 36 - Operazioni di scrutinio

Art. 37 - Materiale elettorale

Art. 38 - Proclamazione alla carica di presidente della provincia

Art. 39 - Proclamazione alla carica di consigliere provinciale

Art. 40 - Provvedimento di presa d'atto del risultato elettorale

Art. 41 - Disposizioni finali

Premessa

Il presente manuale elettorale per la elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale di Latina viene redatto in applicazione della Legge 7 Aprile 2014 n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" (di seguito Legge 56/2014) e successive modifiche e integrazioni.

Si rinvia pertanto integralmente alle disposizioni contenute nella Legge 56/2014 inerenti gli organi delle province, la loro elezione e funzionamento.

Il presente manuale norma le modalità di elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale. Entrambe dette elezioni possono svolgersi separatamente o contemporaneamente. In quest'ultimo caso, la data di indizione delle elezioni è la stessa.

Il manuale è composto in capi e articoli.

Il titolo dell'articolo individua il riferimento alla elezione del presidente o alla elezione del consiglio provinciale. Ove il riferimento del titolo non è riconducibile all'una o all'altra elezione, la norma attiene al procedimento elettorale per l'elezione degli organi provinciali in generale.

Si precisa che alcune previsioni regolamentari sono valide solo in fase di prima applicazione della Legge 56/2014, ma di questo ne viene fatta espressa menzione.

Inoltre il riferimento al presidente della provincia, cui vengono attribuite funzioni nel procedimento elettorale, è da intendersi al Commissario straordinario dell'ente, qualora commissariato.

Art. 1 – Finalità

Il presente manuale definisce, ai sensi della Legge 7 aprile 2014, n. 56, e successive modifiche e integrazioni la disciplina del sistema elettorale della provincia di Latina.

CAPO I COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE

Art. 2 – Procedimento elettorale

1. Il procedimento elettorale viene avviato dal presidente della provincia con il decreto di indizione dei comizi elettorali per l'elezione del presidente della provincia e/o per l'elezione del consiglio provinciale di Latina almeno 40 giorni precedenti la data fissata per lo svolgimento delle elezioni.
2. Il decreto di indizione dei comizi elettorali di cui al comma precedente viene pubblicato all'albo pretorio informatico dell'ente e, ove presente, nell'apposita sezione internet sul sito dell'ente, e trasmesso ai comuni della provincia per la pubblicazione in ciascun albo. Il decreto dovrà rimanere pubblicato fino alla data delle elezioni.
3. E' nullo ogni atto di manifestazione di volontà dell'elettore (attivo e passivo) antecedente al decreto di indizione delle relative elezioni.
4. L'elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale possono essere indette con un unico decreto di convocazione e svolgersi nella stessa data, ove ci fosse coincidenza.
4. Il procedimento elettorale si conclude con la proclamazione degli eletti.

Art. 3 – Ufficio elettorale

1. Presso la provincia è costituito l'ufficio elettorale composto da un responsabile e quattro componenti scelti tra il personale dipendente dalla Provincia. L'ufficio elettorale provvede al compimento delle operazioni preliminari alla elezione.
2. La costituzione dell'ufficio elettorale avviene con decreto del presidente della provincia da adottarsi al momento dell'adozione del decreto di indizione dei comizi elettorali.
3. Vengono altresì individuati i membri supplenti chiamati a sopperire ai titolari in caso di impossibilità.
4. Il responsabile dell'ufficio elettorale viene individuato nella figura del segretario generale ed i quattro componenti tra i dirigenti, funzionari o dipendenti dell'ente con qualifica non inferiore alla categoria C applicando le disposizioni contrattuali vigenti in caso di integrazione della disciplina del lavoro straordinario per consultazioni elettorali.
5. Il responsabile dell'ufficio elettorale è responsabile del procedimento elettorale.
6. Il presidente della provincia può in ogni momento provvedere a modificare e/o sostituire il decreto di nomina dei componenti per sopravvenuto impedimento di uno di essi.

CAPO II ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

Art. 4 – Elettorato attivo

1. Ai sensi dell'articolo 1, commi 58 e 69, della L.56/2014, la base elettorale per l'elezione del presidente della provincia e dei consiglieri provinciali è rappresentata dall'insieme dei consiglieri e dei sindaci dei comuni della provincia di Latina, in carica alla data della votazione.
2. Non possono far parte del corpo elettorale gli organi non elettivi nominati per la provvisoria amministrazione del comune.

Art. 5 – Elettorato passivo

1. A norma dell'art. 1, comma 60, della L. 56/2014, sono eleggibili alla carica di presidente della provincia i sindaci dei comuni della provincia *(come modificato dell'Art. 17bis, comma 1 del decreto-legge n. 162/2019)*.
2. A norma dell'art. 1, comma 69, della L.56/2014, sono eleggibili a consigliere provinciale i sindaci e i consiglieri comunali in carica dei comuni della provincia.

Art. 6 – Requisiti per la candidatura

1. Per le cause di incompatibilità, ineleggibilità ed incompatibilità si rinvia alle disposizioni vigenti ed in quanto applicabili.
2. Nessun candidato, rispettivamente alla carica di presidente o di consigliere provinciale, può accettare la candidatura in più liste.
3. Quando le elezioni del presidente della provincia e del consiglio provinciale si svolgono nella stessa data, è ammessa la presentazione della candidatura da parte dei sindaci sia alla carica di presidente sia alla carica di consigliere. Il candidato che sia eletto contemporaneamente presidente della provincia e consigliere provinciale viene proclamato eletto alla carica di presidente della provincia ed il seggio di consigliere provinciale viene, in sede di proclamazione, attribuito al candidato della medesima lista che ha ottenuto la maggior cifra individuale ponderata.
4. È ammessa la presentazione della candidatura alle elezioni del presidente della provincia da parte dei sindaci che già ricoprono la carica di consigliere provinciale. In caso di elezione a presidente, questi cessa dalla carica di consigliere provinciale ed al suo posto subentra, ai sensi dell'art. 1, c. 78, L.56/2014, il candidato che, nella lista, ha ottenuto la maggior cifra individuale ponderata.

Art. 7 - Determinazione del corpo elettorale attivo e passivo

1. Con il decreto di indizione dell'elezione, su espressa richiesta della provincia, ai fini della determinazione numerica e nominativa dell'elettorato attivo e passivo, i segretari comunali trasmettono una attestazione, da

inviarsi fra il 34° e 32° giorno antecedente l'elezione contenente l'elenco degli amministratori in carica (sindaco e consiglieri comunali) alla data del 35° giorno antecedente quello della votazione.

2. Nella attestazione il comune indica per ogni amministratore: cognome, nome, sesso, luogo e data di nascita, specificazione della carica ricoperta, data di decorrenza della carica e data di scadenza

3. Il numero complessivo degli aventi diritto al voto al 35° giorno antecedente la votazione è pubblicato sul sito internet della provincia entro il 30° giorno antecedente la votazione per consentire il calcolo del numero minimo di sottoscrizioni per la presentazione delle candidature e delle liste.

4. Nel caso di comunicazioni pervenute dai comuni di cambiamenti nel corpo elettorale intervenuti tra il 35° giorno ed il giorno della votazione, l'ufficio elettorale provvede a fare apposite annotazioni sulle liste di elettori.

Art. 8 – Comunicazione del comune circa la cessazione dalla carica

1. In ottemperanza a quanto previsto dall'art.1, commi 65 e 69, della L. 56/2014, sarà cura del comune comunicare alla provincia, tempestivamente e non oltre tre giorni dal verificarsi la cessazione dalla carica del sindaco o dei consiglieri comunali. Conseguentemente, il comune provvederà a trasmettere l'attestazione degli amministratori locali in carica ogniqualvolta si verifichino variazioni.

2. Analogamente i sindaci e consiglieri comunali candidati o eletti negli organi provinciali comunicheranno tempestivamente alla provincia la cessazione della carica presso il rispettivo comune.

Art. 9 - Presa d'atto della determinazione del corpo elettorale a fini elettorali

1. L'ufficio elettorale, a seguito delle comunicazioni dei Comuni, prenderà atto con proprio provvedimento, della consistenza del corpo elettorale attivo (aventi diritto al voto) e passivo ai fini elettorali.

2. Il provvedimento verrà rinnovato sulla base delle successive attestazioni che dovessero intervenire prima della data fissata per le elezioni.

CAPO III

PREPARAZIONE DELLE CANDIDATURE, FORMAZIONE DELLE LISTE E SOTTOSCRIZIONI

Art. 10 – Candidatura a presidente della provincia

1. Del candidato a presidente deve essere indicato il cognome, nome, il luogo e la data di nascita, il comune presso cui ricopre la carica di sindaco.

2. La candidatura a presidente della provincia deve essere sottoscritta, a norma dell'art.1, comma 61, della L. 56/2014, da almeno il 15 per cento degli aventi diritto al voto.

3. Il numero degli aventi diritto al voto è quello risultante dal provvedimento dell'Ufficio elettorale della provincia di determinazione del corpo elettorale.

Art. 11 – Candidatura a consigliere provinciale. Formazione delle liste

1. Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore alla metà degli stessi cioè: da almeno 6 (sei) e da non più di 12 (dodici) candidati.
2. I candidati compresi nella lista devono essere contrassegnati con un numero d'ordine progressivo.
3. Di tutti i singoli candidati deve essere indicato il cognome, nome, il luogo e la data di nascita, la carica ricoperta (sindaco o consigliere comunale), il comune presso cui sono stati eletti.
4. La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al consiglio provinciale deve essere sottoscritta, a norma dell'art.1, comma 70, della L. 56/2014, da almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto.
5. Il numero degli aventi diritto al voto è quello risultante dal provvedimento dell'Ufficio elettorale della provincia di determinazione del corpo elettorale.

Art. 12 – Le sottoscrizioni

1. Sono sottoscrittori gli aventi diritto al voto alle elezioni provinciali, così come determinati con il provvedimento di determinazione del corpo elettorale indicato all'articolo 10.
2. I candidati non possono sottoscrivere le liste o le candidature a presidente, né della propria lista o candidatura, né di altre liste o candidature per la medesima elezione.
3. Nessun avente diritto al voto può sottoscrivere, rispettivamente per ciascuna elezione, più di una candidatura a presidente e più di una dichiarazione di presentazione di lista a consigliere provinciale. Pertanto, quando le elezioni del presidente della provincia e del consiglio provinciale si svolgono nella stessa data, i sottoscrittori delle liste a consigliere provinciale possono sottoscrivere la candidatura a presidente della provincia e viceversa.
4. Per ogni sottoscrittore va indicato il nome, cognome, luogo e data nascita di ognuno dei sottoscrittori. Va altresì indicato il comune, appartenente al territorio della provincia, nel quale sono stati eletti, con la specificazione della carica rivestita (sindaco o consigliere comunale).
5. La firma di ogni sottoscrittore, in ogni caso, deve essere autenticata a norma dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni.
6. L'autenticazione deve essere redatta con le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 13 – Rappresentanza di entrambi i generi nelle liste dei candidati a consigliere provinciale

1. In applicazione dell'art.1, c. 71, L. 56/2014, nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del numero dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi. In caso contrario, l'ufficio elettorale riduce la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al sesso più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della disposizione di cui al

primo periodo. La lista che, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto è inammissibile.

Art. 14 – Denominazione delle liste e contrassegno elettorale

1. Ciascuna lista è identificata da una denominazione caratterizzante e tale da non ingenerare equivoci e deve essere corredata da contrassegno elettorale di forma circolare al cui interno possono essere contenuti, anche in forma composita, simboli di partiti o gruppi politici rappresentati nel Parlamento nazionale o europeo o nel consiglio della Regione Lazio. Qualora il contrassegno contenga tali simboli, deve essere depositato un atto di autorizzazione all'uso da parte del presidente o segretario o rappresentante legale, a livello nazionale o regionale o provinciale, del partito o gruppo politico in questione, autenticato ai sensi dell'articolo 14 della legge 53/1990.

2. I contrassegni non devono essere tra loro confondibili, non possono riportare simboli o diciture tradizionalmente usati da altri partiti o movimenti politici e non devono riprodurre immagini o soggetti religiosi, pena la loro riconsiderazione.

3. Il contrassegno dovrà essere presentato anche su supporto informatico in formato file non modificabile.

CAPO IV PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Art. 15 – Dichiarazione di presentazione della candidatura a presidente della provincia

1. La candidatura alla carica di presidente della provincia è presentata all'ufficio elettorale con la dichiarazione redatta sul modello appositamente predisposto.

2. Su tale modello sono indicati, in particolare:

a) la candidatura alla carica di presidente della provincia redatto come indicato all'articolo 11 intitolato "Candidatura a presidente della provincia";

b) due delegati di lista, scelti tra i sindaci o i consiglieri dei comuni della provincia –anche presentatori di lista o candidato-, incaricati di assistere alla attribuzione della numerazione progressiva mediante sorteggio delle candidature e di designare i rappresentanti di lista presso il seggio elettorale. Una eventuale mancata indicazione di tali delegati non importerà la nullità della dichiarazione; avrà come sola conseguenza l'impossibilità, da parte dei presentatori della lista, di assistere alle operazioni di sorteggio delle liste e di nominare rappresentanti della lista;

c) la sottoscrizione da parte dei presentatori di lista nelle modalità previste dall'art. 13.

3. Alla dichiarazione di presentazione di candidatura è allegata la dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura contenente la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii., attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità previste dalla legge redatta sul modello appositamente predisposto.

Art. 16 – Dichiarazione di presentazione della lista dei candidati a consigliere provinciale

1. La lista dei candidati alla carica di consigliere provinciale è presentata all'ufficio elettorale con la dichiarazione redatta sul modello appositamente predisposto.

2. Su tale modello sono indicati, in particolare:

- a) lista dei candidati alla carica di consigliere provinciale, redatta come indicato all'articolo 12 intitolato "Candidatura a consigliere provinciale. Formazione delle liste";
- b) la denominazione della lista e il contrassegno;
- c) due delegati di lista, scelti tra i sindaci o i consiglieri dei comuni facenti parte della provincia– anche presentatori di lista o candidati-, incaricati di assistere alle operazioni di sorteggio delle liste e di designare i rappresentanti di lista presso il seggio elettorale. Una eventuale mancata indicazione di tali delegati non importerà la nullità della dichiarazione; avrà come sola conseguenza l'impossibilità, da parte dei presentatori della lista, di assistere alle operazioni di sorteggio delle liste e di nominare rappresentanti della lista;
- d) la sottoscrizione da parte dei presentatori di lista nelle modalità previste dall'art. 13.

3. Alla dichiarazione di presentazione di candidatura della lista dei candidati a consigliere provinciale sono allegate le dichiarazioni autenticate di accettazione della candidatura alla carica di consigliere provinciale contenenti la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii., di ogni candidato consigliere attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità previste dalla legge e di non aver accettato la candidatura in altra lista nonché il supporto informatico contenente il contrassegno con file in formato non modificabile.

Art. 17 – Rinuncia alla candidatura

La rinuncia alla candidatura è presentata con le stesse modalità e negli stessi termini dell'accettazione.

Art. 18 – Materiale presentazione della candidatura a presidente della provincia e delle liste a consigliere provinciale

1. La presentazione delle candidature –intesa come loro "materiale" consegna- deve essere fatta, ai sensi dell'art. 1, commi 61 e 73, della L.56/2014, ad almeno uno dei componenti dell'ufficio elettorale costituito presso la provincia dalle ore 8 del ventunesimo giorno alle ore 12 del ventesimo giorno antecedente la votazione.
2. Al fine di assicurare al massimo l'esercizio del diritto di elettorato passivo, costituzionalmente garantito, l'ufficio elettorale resterà aperto, nel primo giorno, dalle ore 8 alle ore 20 e, nel secondo giorno, dalle ore 8 alle ore 12.
3. Dato il carattere di specialità della normativa in materia di procedimenti elettorali non è ammessa la presentazione di documenti mediante fax o posta elettronica.
4. Il componente dell'ufficio elettorale rilascia dettagliata ricevuta degli atti presentati, indicando tra l'altro il giorno e l'ora di presentazione della lista, prendendone anche nota sugli atti, utilizzando il modello appositamente predisposto.
5. Il componente dell'ufficio elettorale non può rifiutarsi di ricevere le candidature e i relativi allegati, anche se li ritiene irregolari o se siano presentati tardivamente, purché indichi, sia sulla ricevuta, sia sugli atti, l'ora della ricezione.
6. Il componente dell'ufficio elettorale ricevente può prendere nota dell'identità e del recapito dei presentatori o di uno dei candidati, ovvero dei delegati di lista che presentano la lista per eventuali comunicazioni.



CAPO V ESAME DELLE CANDIDATURE

Art. 19 – Procedure di verifica

1. Per ciascuna elezione, le candidature a presidente della provincia, ovvero le liste dei candidati a consigliere provinciale sono ammesse ovvero ruscate con provvedimento del responsabile dell'ufficio elettorale, da adottarsi entro e non oltre il 15° giorno antecedente la votazione.
2. L'ufficio elettorale verifica, in base alle annotazioni effettuate al momento della presentazione della candidatura, se questa sia stata presentata nel periodo indicato all'articolo 19 commi 1 e 2, ruscando quelle liste presentate oltre detto termine.

Art. 20 – Verifica delle sottoscrizioni e del numero dei presentatori

1. L'ufficio elettorale accerta che le firme dei sottoscrittori siano state apposte con le modalità e forme richieste dall'art.13 del presente manuale, depennando i sottoscrittori che non rispondano a detti requisiti.
2. Successivamente accerta che il numero dei presentatori corrisponda al 15 per cento degli aventi diritto al voto, in caso di elezione alla carica di presidente della provincia, ovvero corrisponda al 5 per cento degli aventi diritto al voto, in caso di elezione del consiglio provinciale, ruscando la candidatura/lista che non raggiunge il numero dei sottoscrittori richiesto.

Art. 21 – Verifica del numero dei candidati a consigliere provinciale

1. L'ufficio elettorale verifica che ciascuna lista presenti il numero minimo e massimo di candidati a consigliere provinciale prescritti dall'art. 1, comma 70, della L. 56/2014, ovvero da almeno 6 (sei) e da non più di 12 (dodici) candidati.
2. Se i candidati presenti sono in numero inferiore al minimo, l'ufficio elettorale provvede alla ruscazione della lista.
3. Se la lista contiene un numero di candidati superiore al massimo, i nominativi in eccedenza vengono ruscati dalla lista in base all'ordine di presentazione della lista stessa.

Art. 22 – Verifica delle candidature

1. Sono cancellati dalla candidatura a presidente e dalla lista dei candidati a consigliere:
 - a) i candidati per cui manchi o sia incompleta la dichiarazione di accettazione della candidatura formalizzata nelle modalità previste dal presente manuale;
 - b) i candidati rispetto ai quali si accerti l'esistenza di una delle condizioni di incandidabilità ai sensi dell'art. 10 e 12 del D.Lgs. n. 235 del 2012;
 - c) i candidati per cui si accerti la mancanza della qualifica di sindaco o consigliere comunale di uno dei comuni della provincia;
 - d) i candidati già inclusi in altre liste presentate in giorno o ora precedente.

2. Se per effetto delle cancellazioni di cui al comma 1 il numero dei candidati in lista si riduce al di sotto del numero minimo prescritto, il responsabile dell'ufficio elettorale ne dispone la ricasazione.

3. Nel caso in cui, per effetto di cancellazioni di singoli candidati disposte ai sensi del comma 1, la lista già ridotta ai sensi dell'articolo 22, comma 3, intitolato "Verifica del numero dei candidati a consigliere provinciale" non raggiunga il numero minimo di candidati prescritto, non si procede a depennare dalla lista i nominativi in eccedenza.

Art. 23 – Esame della denominazione delle liste e del contrassegni elettorali

1. L'ufficio elettorale verifica che la denominazione e il contrassegno elettorale assegnati ad ogni lista sia conforme ai requisiti indicati all'articolo 15 intitolato "Denominazione delle liste e contrassegno elettorale" e alle disposizioni di legge vigenti e abbia carattere distintivo rispetto a quella delle altre liste presentate per la stessa elezione e ne chiede tempestivamente la regolarizzazione o la modifica.

2. In presenza di denominazioni di lista prive di carattere distintivo, le relative modifiche sono richieste seguendo l'ordine di presentazione.

3. Il contrassegno che non rispetta le prescrizioni dell'articolo 15 deve essere sostituito dal presentatore della lista, previo invito dell'ufficio elettorale, pena la definitiva ricasazione della lista. In caso di sostituzione del contrassegno aderendo all'invito dell'ufficio elettorale, tutte le sottoscrizioni e i restanti atti eventualmente prodotti con il precedente contrassegno sono considerati validi, ove regolari per ogni altro aspetto.

Art. 24 – Completamento esame delle candidature

1. L'ufficio elettorale deve completare l'esame delle liste e delle candidature a presidente entro il 18° giorno antecedente quello della votazione, comunicandone subito l'esito ai delegati indicati o, se tali delegati non sono stati designati, al capolista e ai candidati a presidente.

2. Per l'eventuale sostituzione del contrassegno, per la sanatoria di irregolarità o per ogni eventuale integrazione istruttoria, l'ufficio può assegnare un termine massimo di 24 ore, decorso inutilmente il quale la lista o la candidatura deve essere definitivamente ricasata.

3. L'ufficio elettorale deve concludere l'attività, adottando i provvedimenti definitivi di ammissione o ricasazione di liste o candidature, entro il termine massimo del 15° giorno antecedente la votazione.

Art. 25 - Numerazione progressiva delle candidature a presidente della provincia mediante e delle liste di candidati a consigliere provinciali - sorteggi

1. Adottati i provvedimenti di cui al precedente articolo, il giorno stesso o il giorno successivo il responsabile dell'ufficio elettorale provvede all'assegnazione mediante sorteggi di un numero progressivo a ciascun candidato alla carica di presidente e a ciascuna lista.

2. Alle operazioni di sorteggio sono convocati i delegati o i candidati come sopra individuati.



3. Le liste dei candidati a consigliere provinciale e le candidature a presidente della provincia, secondo l'ordine di sorteggio, devono essere pubblicate sul sito internet della provincia entro l'8° giorno antecedente la votazione.

CAPO VI INDICAZIONI PRELIMINARI ALLE OPERAZIONI DI VOTO

Art. 26 - Designazione dei rappresentanti di lista e loro facoltà

1. I delegati di lista o i supplenti, o, ove questi non siano designati, i capilista e i candidati a presidente, hanno la facoltà di individuare tra gli amministratori di uno dei comuni della provincia due rappresentanti di lista, di cui uno effettivo ed uno supplente. I delegati di lista possono designare anche se stessi come rappresentanti di lista.
2. La designazione dei rappresentanti di lista è effettuata con dichiarazione sottoscritta dai delegati di lista e autenticata nei modi di legge.
3. La designazione di cui al comma 2 è trasmessa all'ufficio elettorale costituito presso la provincia entro le ore 15 del giorno precedente la data fissata per le elezioni oppure direttamente al seggio prima dell'inizio delle operazioni di voto.
4. I rappresentanti di lista, previa identificazione, hanno diritto di assistere alle operazioni elettorali.
5. Il rappresentante di lista o del candidato presidente presso il seggio può anche non essere elettore della consultazione, purché sia in possesso dell'elettorato attivo per la Camera dei deputati da dimostrare con l'esibizione al presidente del seggio della tessera elettorale.

Art. 27 - Sede delle operazioni di voto

1. Le operazioni di voto hanno luogo, di norma, presso la sede legale della provincia di Latina.
2. Nel decreto di nomina dei componenti dell'ufficio elettorale viene indicata la sala per lo svolgimento delle operazioni elettorali, curando al suo interno la predisposizione di spazi dedicati all'espressione del voto, nel rispetto della legislazione vigente anche in materia di accesso degli elettori affetti da disabilità.
3. Durante le operazioni di votazione, hanno la possibilità di accedere nella sala individuata solo i componenti del seggio elettorale, dell'ufficio elettorale e gli aventi diritto al voto per il tempo necessario allo svolgimento delle operazioni di voto ed i rappresentanti di lista.

Art. 28 - Adempimenti preliminari e indicazioni per la costituzione del seggio elettorale

1. L'ufficio elettorale provvede alla stampa delle schede elettorali, in colori diversi a seconda della fascia demografica del comune di appartenenza degli aventi diritto al voto unitamente al registro degli elettori.
2. Il seggio elettorale, unico per tutto il territorio provinciale, assiste alle operazioni di votazione, di scrutinio e procede alla proclamazione degli eletti.

3. Il seggio elettorale è costituito con provvedimento del responsabile dell'ufficio elettorale ed è composto da un dirigente o funzionario dell'ente, con funzione di presidente, e da quattro funzionari o impiegati dell'ente stesso, di cui uno con funzione di segretario. Uno degli scrutatori, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente.

4. Per la validità delle operazioni del seggio devono essere sempre presenti almeno tre componenti, fra i quali il presidente o il vicepresidente.

5. Il diritto di voto per le elezioni può essere esercitato nell'unico seggio elettorale costituito, nella sede e nella giornata individuata con il decreto di convocazione dei comizi elettorali e negli orari previsti, senza alcuna possibilità di deroga, neanche in caso di sopravvenuto e motivato impedimento all'esercizio del diritto di voto.

Art. 29 - Compiti e poteri del presidente del seggio.

1. Il presidente, udito in ogni caso il parere degli altri componenti dell'ufficio elettorale, decide su:
difficoltà e incidenti sollevati nel corso delle operazioni elettorali;
reclami, anche orali e proteste;
contestazione e nullità dei voti.

2. Il giudizio definitivo su tutte le contestazioni, le proteste e, in generale, su tutti i reclami relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio è attribuito al giudice amministrativo.

3. Il presidente può disporre un servizio di presidio e vigilanza con personale provinciale qualificato.

4. La forza pubblica non può entrare nella sala della votazione se non lo richiede il presidente. Tuttavia in caso di tumulti o disordini nel locale in cui si vota o nelle immediate vicinanze, la forza pubblica può entrare nella sala e farsi assistere anche senza richiesta del presidente. Non possono entrare invece se il presidente vi si oppone.

5. In casi eccezionali, il presidente di sua iniziativa, può disporre che la forza pubblica entri e resti nella sala della votazione anche prima che comincino le operazioni. Il presidente deve disporre l'intervento della forza pubblica quando a richiederlo siano tre componenti dell'ufficio elettorale.

6. Il presidente, se ha timore che il procedimento elettorale possa essere turbato, uditi i componenti dell'ufficio, può disporre l'allontanamento dalla sala degli elettori che hanno già votato.

Art. 30 - Funzioni del vicepresidente

1. Il vicepresidente coadiuva il presidente nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce nei casi di assenza o impedimento.

2. Il presidente, o il vicepresidente, deve essere sempre presente a tutte le operazioni di votazione svolte dal seggio elettorale.

Art. 31 - Compiti del segretario e degli scrutatori

1. Il segretario assiste il presidente in tutte le operazioni del seggio. In particolare:

- a) compila il verbale delle operazioni del seggio;
- b) nel corso delle operazioni di spoglio e scrutinio delle schede votate, insieme agli altri componenti dell'ufficio elettorale registra i voti espressi;
- c) confeziona il plico contenente il verbale, le liste della votazione e gli altri atti delle operazioni di voto e scrutinio.

2. Gli scrutatori gestiscono le operazioni di voto, autenticano le schede elettorali, identificano gli elettori, svolgono le operazioni di spoglio e scrutinio delle schede votate.

3. L'autenticazione delle schede consiste nell'apposizione, all'interno dell'apposito riquadro collocato nella parte esterna della scheda, della firma o sigla di uno scrutatore e del timbro dell'amministrazione provinciale. Tale operazione viene svolta nel pomeriggio antecedente la votazione oppure alle ore 6 del mattino del giorno della votazione.

CAPO VII SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI VOTAZIONE

Art. 32 - Costituzione del seggio elettorale

1. Il seggio elettorale è costituito nel pomeriggio del giorno antecedente al giorno fissato per le elezioni.
2. Alle operazioni di costituzione del seggio possono presenziare i rappresentanti di lista.
3. All'atto della costituzione del seggio, gli scrutatori contano le schede elettorali e autenticano un numero di schede corrispondente a quello del numero degli elettori risultante dal provvedimento di determinazione del corpo elettorale.
4. Le schede autenticate vengono riposte o custodite, a cura del presidente dell'ufficio elettorale, in luogo sicuro e vengono da questi riprese nel giorno fissato per le elezioni.
5. Il presidente di seggio verifica che nella sede di voto siano affissi i manifesti elettorali.

Art. 33 - Votazioni

1. Le votazioni hanno luogo dalle ore 8.00 alle ore 20.00 del giorno fissato per le elezioni.
2. Per essere ammesso alla votazione ciascun elettore deve esibire un documento di riconoscimento in corso di validità o, in alternativa può essere riconosciuto per conoscenza personale da parte di uno dei componenti del seggio. Gli estremi del documento di identificazione o la firma del componente del seggio che attesta l'identità dell'elettore sono apposti sulla lista sezionale accanto al nome dell'elettore. Inoltre, uno degli scrutatori prende nota nella lista sezionale che l'elettore ha votato.
3. L'elettore che, ai sensi della legislazione vigente, debba considerarsi fisicamente impedito può esprimere il voto con l'assistenza di un familiare o di un altro elettore a sua scelta.
4. La scheda, del colore relativo al comune in cui sono in carica, viene consegnata aperta dal presidente del seggio elettorale ed è riconsegnata chiusa dopo l'espressione del voto. Per esprimere il voto viene consegnata una penna biro nera o blu che sarà riconsegnata unitamente alla scheda ripiegata. Nel caso in cui la scheda riconsegnata risulti "deteriorata", cioè con vizi tipografici o con altre macchie o strappi provocati

involontariamente dall'elettore, viene consegnata all'elettore un'altra scheda, previa restituzione della scheda deteriorata che dovrà essere immediatamente eliminata, prendendone nota nel verbale.

5. Alle operazioni di voto, come anche in occasione di quelle di scrutinio, devono essere sempre presenti almeno tre componenti del seggio; possono assistere i rappresentanti di lista, che hanno facoltà di chiedere la verbalizzazione di eventuali irregolarità riscontrate durante le stesse.

6. Le operazioni di voto si concludono alle ore 20; tuttavia, se a quell'ora vi siano ancora degli elettori nei locali del seggio, questi ultimi dovranno essere ammessi alla votazione anche oltre il predetto orario.

Art. 34 - Modalità di espressione del voto per il candidato presidente della provincia

1. Ciascun elettore esprime un solo voto per uno dei candidati alla carica di presidente che viene ponderato ai sensi dell'art. 1, commi 33 e 34, della L. 56/2014.

2. L'elettore può esprimere il proprio voto crociando il nominativo del candidato stampato sulla scheda.

Art. 35 - Modalità di espressione del voto per i candidati alla carica di consigliere provinciale

1. Ciascun elettore esprime un solo voto per una lista di candidati che viene ponderato ai sensi dell'art. 1, commi 32, 33 e 34, della L. 56/2014, apponendo una croce sul relativo contrassegno.

2. L'elettore può esprimere il proprio voto di preferenza per uno dei candidati scrivendo il cognome del candidato nella riga tratteggiata stampata nel riquadro della lista e sopra il contrassegno.

Art. 36 - Operazioni di scrutinio

1. Lo scrutinio ha inizio immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto oppure alle ore 8 del giorno successivo alla votazione. Alle operazioni di scrutinio possono assistere i rappresentanti di lista.

2. Prima dell'inizio dello scrutinio il seggio elettorale provvede a:


a) verificare che il numero delle schede votate corrisponda esattamente al numero degli elettori che hanno votato tenuto conto di eventuali schede non ritirate e annotate nel verbale e nella lista sezionale;

b) contare le schede non votate, che devono corrispondere esattamente al numero degli elettori che non hanno votato.

3. Le schede non votate sono conservate e sigillate.

4. Ai fini dello scrutinio, uno scrutatore estrae dall'urna la scheda e la consegna al presidente, che enuncia l'espressione di voto e la passa al segretario. Quest'ultimo proclama nuovamente il voto espresso, ne prende nota a verbale e nelle tabelle dello scrutinio. La scheda scrutinata viene riposta unitamente a quelle non usate e non siglate. I risultati dello spoglio sono man mano raccolti e riassunti nella tabella dello scrutinio composta da un numero di "tabelline" pari a quello delle fasce demografiche dei comuni della provincia; in ciascuna di esse verrà presa nota dei voti attribuiti con le schede della rispettiva fascia.

5. Le schede non contenenti espressioni di voto sono annullate sul retro dal presidente e da uno scrutatore con l'apposizione della firma e del timbro dell'amministrazione provinciale.



6. Sono dichiarati nulli i voti contenuti in schede che:

- a) non sono quelle autenticate dal seggio elettorale;
- b) non consentono di risalire in maniera univoca alla volontà dell'elettore (ad esempio, perché sono stati apposti segni di voto su più contrassegni di lista o su più candidati presidente o perché è stato scritto il nome di più candidati consiglieri provinciali, della stessa lista o più liste);
- c) contengono scritte o altri segni di chiara riconoscibilità del voto.

7. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato.

8. Al termine dello scrutinio, il presidente esegue il controllo numerico finale verificando la coincidenza tra:

- a) numero degli elettori iscritti a registro e numero dei votanti e non votanti;
- b) numero dei votanti e voti validi assegnati, schede nulle, schede bianche, schede contenenti voti nulli e schede contenenti voti contestati.

9. Il verbale dello scrutinio deve riportare, oltre al numero dei voti validi attribuiti ad ogni lista e ad ogni candidato, anche il numero dei voti dichiarati nulli e delle schede bianche. Nel verbale si fa inoltre menzione delle eventuali difficoltà, incidenti, reclami e proteste che si verificano nel corso delle operazioni elettorali e su ogni eventuale contestazione nell'assegnazione o meno dei voti indicando anche le decisioni assunte.

Art. 37 - Materiale elettorale

1. Al termine delle operazioni di scrutinio, il presidente sigilla la scatola dove sono contenute le schede scrutinate e quelle non usate, inserendovi:

- a) il registro degli elettori, firmato da tutti i componenti l'ufficio elettorale;
- b) il verbale delle operazioni di voto, sottoscritto dal segretario e dagli altri componenti l'ufficio elettorale.

2. Il sigillo è firmato dal presidente e dai rappresentanti di lista presenti; è apposto il timbro dell'amministrazione provinciale.

3. Il presidente consegna seduta stante il materiale elettorale al presidente della provincia o, se ciò non fosse possibile, provvede alla chiusura della sala nella quale è custodito il materiale elettorale e alla sua consegna entro le ore 12.00 del primo giorno non festivo successivo alla data delle votazioni.

Art. 38 - Proclamazione alla carica di presidente della provincia

1. Il responsabile dell'ufficio elettorale, terminate le operazioni di scrutinio, proclama eletto presidente della provincia il candidato che consegue il maggior numero dei voti, sulla base della ponderazione di cui all'art. 1, commi 33 e 34, della L.56/2014. In caso di parità di voti è eletto il candidato più giovane.

Art. 39 - Proclamazione alla carica di consigliere provinciale

1. La cifra elettorale di ciascuna lista è costituita dalla somma dei voti ponderati validi riportati da ciascuna di esse. La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla somma dei voti ponderati validi riportati da ciascuno di essi.

2. I seggi vengono assegnati alle liste con il metodo D'Hondt e le disposizioni stabilite dall'art. 1 commi 36 e seguenti della L. 56/2014.

3. I seggi spettanti a ciascuna lista sono attribuiti ai candidati secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali.

4 A parità di cifra individuale, è proclamato eletto il candidato appartenente al sesso meno rappresentato tra gli eletti della lista; in caso di ulteriore parità, è proclamato eletto il candidato più giovane.

Art. 40 - Provvedimento di presa d'atto del risultato elettorale

Entro il giorno successivo il responsabile dell'ufficio elettorale di cui all'art. 3, con provvedimento amministrativo, dà atto del risultato elettorale conseguito procedendo, altresì, alla pubblicazione del provvedimento all'Albo pretorio informatico della Provincia.

Art. 41 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente manuale si fa rinvio alla normativa nazionale vigente per le elezioni del consiglio comunale e provinciale, in quanto compatibili nonché alle circolari ministeriali specifiche in materia.

**LISTA PER
IL PRESIDENTE
DELLA PROVINCIA DI LATINA**

(art. 1 Legge 7 aprile 2014 n. 56 – “Linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale” di cui alla Circolare del Ministero dell’Interno n. 32/2014)

Elenco dei sottoscrittori della lista che ha candidato alla carica di **Presidente della Provincia di Latina** nell’elezione che avrà luogo il giorno **18/12/2021**, il signor
.....nato a

ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI

I sottoscritti elettori sono informati che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, saranno utilizzati per le sole finalità previste dal Testo Unico 16/05/1960, n. 570 e successive modificazioni, e dal D. L.vo 18/08/2000, n. 267, e secondo modalità a ciò strettamente collegate. I dati saranno comunicati all’Ufficio Elettorale, presso il quale l’interessato potrà esercitare i diritti previsti dal Regolamento UE n. 679/2016;


Cognome e nome	Luogo e data di nascita
Comune di appartenenza.	Carica ricoperta
	<input type="checkbox"/> Sindaco <input type="checkbox"/> Consigliere Comunale
Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore
Cognome e nome	Luogo e data di nascita
Comune di appartenenza.	Carica ricoperta
	<input type="checkbox"/> Sindaco <input type="checkbox"/> Consigliere Comunale
Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

La firma qui apposta vale come consenso a norma del Regolamento UE n. 679/2016, ai soli fini sopraindicati.

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

Attesto che gli elettori sopra indicati n.....(indicare il numero in cifre ed in lettere) da me identificati, a norma dell’art 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.445, con il documento segnato a margine di ciascuno, hanno sottoscritto in mia presenza.

....., addì



.....
Firma (*nome e cognome per esteso*) e qualifica
del pubblico ufficiale che procede all’autenticazione


Cognome e nome	Luogo e data di nascita
Comune di appartenenza.	Carica ricoperta
	<input type="checkbox"/> Sindaco <input type="checkbox"/> Consigliere Comunale
Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore
Cognome e nome	Luogo e data di nascita
Comune di appartenenza.	Carica ricoperta
	<input type="checkbox"/> Sindaco <input type="checkbox"/> Consigliere Comunale
Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore
Cognome e nome	Luogo e data di nascita
Comune di appartenenza.	Carica ricoperta
	<input type="checkbox"/> Sindaco <input type="checkbox"/> Consigliere Comunale
Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore
Cognome e nome	Luogo e data di nascita
Comune di appartenenza.	Carica ricoperta
	<input type="checkbox"/> Sindaco <input type="checkbox"/> Consigliere Comunale
Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

La firma qui apposta vale come consenso a norma del Regolamento UE n. 679/2016, ai soli fini sopraindicati.

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

Attesto che gli elettori sopra indicati n.....(indicare il numero in cifre ed in lettere) da me identificati, a norma dell'art 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.443, con il documento segnato a margine di ciascuno, hanno sottoscritto in mia presenza.

....., addì



.....
Firma (*nome e cognome per esteso*) e qualifica
del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA
ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI LATINA**

(art. 1 Legge 7 aprile 2014 n. 56)

"Linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale" di cui alla Circolare del Ministero dell'Interno n. 32/2014)

Il sottoscritto (1).....

nato ail

dichiara

di accettare la candidatura alla carica di Presidente della Provincia di Latina

dichiara altresì

1. di essere: Sindaco in carica del Comune di.....
2. di non avere accettato la candidatura per altre liste per la elezione del medesimo Consiglio provinciale;
3. di non aver sottoscritto la propria o altre liste;
4. di non trovarsi in alcuna situazione di incandidabilità prevista dall'articolo 10 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 (eventuale)
5. di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità di cui all'art. 60 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (eventuale).

....., addì

Firma.....

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA DEL CANDIDATO CHE DICHIARA DI ACCETTARE LA CANDIDATURA

A norma dell'articolo 21 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, certifico vera e autentica la firma apposta in mia presenza alla sopra estesa dichiarazione di accettazione della candidatura da:

....., nato ail

domiciliato in


da me identificato con il seguente documenton.

Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace.

....., addì

.....
Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica del pubblico ufficiale che autentica

(1) Indicare il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita del candidato alla carica di componente del Consiglio provinciale della Provincia di Le donne coniugate o vedove possono aggiungere anche il cognome del marito.



**DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA DI CANDIDATI
ALLA CARICA DI**

CONSIGLIERE DELLA PROVINCIA DI LATINA

(art. 1 Legge 7 aprile 2014 n. 56 – “Linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale” di cui alla Circolare del Ministero dell’Interno n. 32/2014)

I sottoscritti elettori, Sindaci e Consiglieri comunali dei Comuni ricompresi nel territorio della Provincia di LATINA, nel numero di....., risultante dalle firme debitamente autenticate contenute in questo foglio ed in numero..... atti separati, nonché da numero..... dichiarazioni, rese nelle forme indicate dal quarto comma dell’art. 28 del T.U. 16 maggio 1960 n. 570, come modificato dall’art. 4, comma 7, della legge 11 agosto 1991, n.271, dichiarano di presentare per la Elezione del **Consiglio provinciale di LATINA**, che avrà luogo il giorno **18 DICEMBRE 2021**, dichiarano di presentare una lista di numero..... candidati alla carica di Consigliere provinciale, nelle persone e nell’ordine seguenti:

n.	Cognome	Nome	Luogo e data di nascita
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			

La lista si contraddistingue con la denominazione recante il contrassegno che è composto

da:

.....

Delegano il signor /a..... nato a

il e domiciliato in

e, come supplente, il signor /a nato a

il e domiciliato in

i quali possono assistere, su convocazione dell'Ufficio Elettorale, alle operazioni di sorteggio del numero progressivo da assegnare a ciascuna lista ammessa ed hanno la facoltà di designare i rappresentanti della lista presso il seggio elettorale purché questi siano possesso dell'elettorato attivo per la Camera dei deputati.

Dichiarano, inoltre, di non aver sottoscritto, per la Elezione di cui trattasi, altra presentazione di candidatura.

A corredo della presente uniscono:

- a) Numero dichiarazioni di accettazione della candidatura, firmata da ciascun candidato ed autenticata, contenenti anche la dichiarazione sostitutiva attestante che i candidati sono Sindaci / Consiglieri in carica di un Comune rientrante nel territorio della Provincia di Latina;
- b) Numero atti separati dei sottoscrittori della Lista;
- c) il modello del contrassegno di lista, in triplice esemplare cartaceo e su supporto digitale;
- d) nell'ipotesi in cui il contrassegno contenga simboli di partiti o gruppi politici, atto di autorizzazione all'uso del simbolo da parte del legale rappresentante del partito o del gruppo politico a livello provinciale.

Per eventuali comunicazioni da parte dell'Ufficio Elettorale, i sottoscritti eleggono domicilio presso:

..... nato/a a

Il e domiciliato/a in

Via n tel email

ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI

I sottoscritti elettori sono informati che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, saranno utilizzati per le sole finalità previste dal Testo Unico 16/05/1960, n. 570 e successive modificazioni, e dal D. L.vo 18/08/2000, n. 267, e secondo modalità a ciò strettamente collegate.


Cognome e nome	Luogo e data di nascita
Comune di appartenenza.	Carica ricoperta
	<input type="checkbox"/> Sindaco <input type="checkbox"/> Consigliere Comunale
Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore
Cognome e nome	Luogo e data di nascita
Comune di appartenenza.	Carica ricoperta
	<input type="checkbox"/> Sindaco <input type="checkbox"/> Consigliere Comunale
Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore
Cognome e nome	Luogo e data di nascita
Comune di appartenenza.	Carica ricoperta
	<input type="checkbox"/> Sindaco <input type="checkbox"/> Consigliere Comunale
Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

La firma qui apposta vale come consenso a norma dell'art. 23 e 26 del D.L.vo 30/06/2003, ai soli fini sopraindicati.

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

Attesto che gli elettori sopra indicati n.....(indicare il numero in cifre ed in lettere) da me identificati, a norma dell'art 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.445, con il documento segnato a margine di ciascuno, hanno sottoscritto in mia presenza.

....., addì



.....
 Firma (nome e cognome per esteso) e qualifica
 del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA
ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DELLA PROVINCIA DI LATINA**

(art. 1 Legge 7 aprile 2014 n. 56

"Linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale" di cui alla Circolare del Ministero dell'Interno n. 32/2014)

Il /La sottoscritto/a

nato ail

dichiara

di accettare la candidatura alla carica di componente del Consiglio Provinciale per la consultazione del **18 dicembre 2021** nella lista denominata
recante il contrassegno che è composto da un :.....
.....

dichiara altresì

1. di essere Sindaco Consigliere in carica del Comune di
2. di non avere accettato la candidatura per altre liste per la elezione del medesimo Consiglio provinciale;
3. di non aver sottoscritto la propria o altre liste;
4. di non trovarsi in alcuna situazione di incandidabilità prevista dall'articolo 10 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 (eventuale)
5. di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità di cui all'art. 60 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (eventuale).

....., addì

Firma.....

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA DEL CANDIDATO CHE DICHIARA DI ACCETTARE LA CANDIDATURA

A norma dell'articolo 21 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, certifico vera e autentica la firma apposta in mia presenza alla sopra estesa dichiarazione di accettazione della candidatura da:

Sig., nato ail

domiciliato in

da me identificato con il seguente documenton.

Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace.

....., addì

.....
Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica del pubblico ufficiale che autentica



**LISTA DI CANDIDATI
ALLA CARICA DI CONSIGLIERE
DELLA PROVINCIA DI LATINA**

(art. 1 Legge 7 aprile 2014 n. 56 – “Linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale” di cui alla Circolare del Ministero dell’Interno n. 32/2014)

Elenco n.....dei sottoscrittori della lista denominata
recante il contrassegno.....

per l’Elezione del Consiglio provinciale di Latina del 18 dicembre 2021

n.	Cognome	Nome	Luogo e data di nascita
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			

ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI

I sottoscritti elettori sono informati che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, saranno utilizzati per le sole finalità previste dal Testo Unico 16/05/1960, n. 570 e successive modificazioni, e dal D. L.vo 18/08/2000, n. 267, e secondo modalità a ciò strettamente collegate.

I dati saranno comunicati all’Ufficio Elettorale, presso il quale l’interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 7,8,9 e 10 del D. L.vo 30/06/2003, n. 196;

Cognome e nome	Luogo e data di nascita
Comune di appartenenza.	Carica ricoperta
	<input type="checkbox"/> Sindaco <input type="checkbox"/> Consigliere Comunale
Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore
Cognome e nome	Luogo e data di nascita
Comune di appartenenza.	Carica ricoperta
	<input type="checkbox"/> Sindaco <input type="checkbox"/> Consigliere Comunale
Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore
Cognome e nome	Luogo e data di nascita
Comune di appartenenza.	Carica ricoperta
	<input type="checkbox"/> Sindaco <input type="checkbox"/> Consigliere Comunale
Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore
Cognome e nome	Luogo e data di nascita
Comune di appartenenza.	Carica ricoperta
	<input type="checkbox"/> Sindaco <input type="checkbox"/> Consigliere Comunale
Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore
Cognome e nome	Luogo e data di nascita
Comune di appartenenza.	Carica ricoperta
	<input type="checkbox"/> Sindaco <input type="checkbox"/> Consigliere Comunale
Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

La firma qui apposta vale come consenso a norma dell'art 23 e 26 del D. L.vo 30/6/20003, ai soli fini sopra indicati

Cognome e nome	Luogo e data di nascita
Comune di appartenenza.	Carica ricoperta
	<input type="checkbox"/> Sindaco <input type="checkbox"/> Consigliere Comunale
Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore
Cognome e nome	Luogo e data di nascita
Comune di appartenenza.	Carica ricoperta
	<input type="checkbox"/> Sindaco <input type="checkbox"/> Consigliere Comunale
Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore
Cognome e nome	Luogo e data di nascita
Comune di appartenenza.	Carica ricoperta
	<input type="checkbox"/> Sindaco <input type="checkbox"/> Consigliere Comunale
Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore
Cognome e nome	Luogo e data di nascita
Comune di appartenenza.	Carica ricoperta
	<input type="checkbox"/> Sindaco <input type="checkbox"/> Consigliere Comunale
Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore
Cognome e nome	Luogo e data di nascita
Comune di appartenenza.	Carica ricoperta
	<input type="checkbox"/> Sindaco <input type="checkbox"/> Consigliere Comunale
Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

La firma qui apposta vale come consenso a norma dell'art 23 e 26 del D. L.vo 30/6/20003, ai soli fini sopra indicati


Cognome e nome	Luogo e data di nascita
Comune di appartenenza.	Carica ricoperta
	<input type="checkbox"/> Sindaco <input type="checkbox"/> Consigliere Comunale
Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore
Cognome e nome	Luogo e data di nascita
Comune di appartenenza.	Carica ricoperta
	<input type="checkbox"/> Sindaco <input type="checkbox"/> Consigliere Comunale
Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore
Cognome e nome	Luogo e data di nascita
Comune di appartenenza.	Carica ricoperta
	<input type="checkbox"/> Sindaco <input type="checkbox"/> Consigliere Comunale
Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

La firma qui apposta vale come consenso a norma dell'art 23 e 26 del D. L.vo 30/6/20003, ai soli fini sopra indicati

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

Attesto che gli elettori sopra indicati n.....(indicare il numero in cifre ed in lettere) da me identificati, a norma dell'art 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.443, con il documento segnato a margine di ciascuno, hanno sottoscritto in mia presenza.

....., addì



.....
 Firma (*nome e cognome per esteso*) e qualifica
 del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione